## MODULO PER LA RICHIESTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE

Spettabile

Agenzia per gli Appalti e Contratti –

APAC

Via Dogana n. 8

38122 Trento

SEDE

Trento,

Prot. n.

OGGETTO: RICHIESTA AVVIO PROCEDIMENTO D'APPALTO RELATIVO AI SERVIZIO DI RISTORAZIONE UNIVERSITARIA PRESSO I RISTORANTI UNIVERSITARI E SERVIZIO DI BAR INTERNI, CON ADOZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI EX DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI DATA 25 LUGLIO 2011 (in sostituzione del precedente invio con nota prot. Opera n. 2130 di data 23/3/2018).

CODICE CIG:il codice verrà acquisito, come da accordi con funzionari APAC, quando la documentazione sarà verificata da APAC per evitare di dover annullare il CIG per decorso dei 90 giorni

Con la presente si richiede a codesta spettabile Agenzia di avviare la procedura di gara di cui all'oggetto.

A tale scopo:

si elencano le informazioni principali nella seguente tabella:

IMPORTO A BASE DI GARA	Importo comprensivo di oneri	€ 16.236.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA	Importo oneri sicurezza	zero
Costi per la manodopera ex art. 23 dlgs 50/2016		€ 1.326.465,00 annui (pari a € 7.958.790,00 per 3 anni di durata contrattuale + eventuali 3 anni di proroga massima)
SISTEMA DI AFFIDAMENTO	Appalto, Concessione	appalto

PROCEDURA DI GARA	Aperta, Ristretta, Procedura negoziata senza bando, Procedura negoziata con bando	aperta
APPALTO INTEGRATO	SI/NO	no
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Prezzo più basso, Offerta economicamente più vantaggiosa	OEV
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	SI/NO NB: Indicare se l'appalto rientra nella disciplina comunitaria anche se di importo inferiore alla soglia in quanto trattasi di un lotto	Si
OPERA IGIENICO- SANITARIA	SI/NO	no
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	Indicare i Comuni ove verrà eseguita l'opera	Trento
SETTORE TIPOLOGIA SERVIZIO/FORNITURE	Mobilità e trasporti, Ambiente e territorio, Reti e telecomunicazioni, Edilizia, Altro	altro

### si allegano alla presente nota:

- il modulo contenente le principali caratteristiche del servizio/fornitura;
- copia della determinazione di autorizzazione all'indizione della gara;
- Capitolato speciale d'appalto ed altra documentazione.

Si precisa che, rispetto allo schema tipo di Capitolato speciale d'appalto per la ristorazione scolastica approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1737 di data 20/10/2017, sono stati apportati degli adeguamenti all'articolato del Capitolato e ai criteri di aggiudicazione in considerazione della specificità sia dell'utenza (che per l'appalto in oggetto è utenza universitaria e non prettamente scolastica) sia dell'Ente-stazione appaltante sia dell'organizzazione del servizio.

Con riferimento al Capitolato, oltre alla modifica delle norme dello schema tipo di capitolato qualificate come "cedevoli" dalla deliberazione giuntale n. 1737/2017, sono stati adattati necessariamente gli articoli che concernono l'oggetto e l'organizzazione del servizio.

### Con riferimento agli elementi di valutazione:

è stato eliminato il parametro 3 previsto nella deliberazione 1737/2017 ("Progetto di veicolazione dei pasti in considerazione delle potenzialità dei centri di cottura e della dislocazione delle strutture in una logica di contenimento degli effetti nocivi sull'ambiente") in quanto non adattabile alla organizzazione del servizio di ristorazione universitaria perché il numero limitato di centri di cottura e di distribuzione non consente lo sviluppo di un progetto da parte dei concorrenti;

- è stato modificato il parametro 1 ("Dotazione di automezzi a basso impatto ambientale"), come da elemento di valutazione E 12;
- è stato modificato il parametro P13 ("Piano attrezzature e macchinari comprensivo di eventuali proposte finalizzate al contenimento del rumore percepito nelle sale cucine e mensa") come da Elemento di valutazione E2 in quanto le attrezzature sono fornite dalla stazione appaltante;
- è stato modificato il parametro P7 ("Progetto per l'organizzazione di iniziative sull'educazione alimentare...") come da elemento di valutazione E9;
- sono stati individuati ulteriori criteri motivazionali all'interno dei taluni elementi di valutazione (P10-E1; P8-E4; P2-E6; P4-E7;P7-E9).

E' stato comunque mantenuto il totale dei punteggi per area (tutela dell'ambiente, qualità dei prodotti, organizzazione del servizio) per coerenza con le disposizioni del capitolato sottesi nello schema tipo di capitolato.

Cordiali saluti

FIRMA
DIRIGENTE DELL'ENTE
dott. Paolo Fontana

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO/FORNITURA

1) Oggetto della gara, in particolare evidenziando la prestazione principale e le eventuali prestazioni secondarie, nonché l'eventuale suddivisione in lotti o la natura mista dell'appalto<sup>1</sup> (in questo caso: indicare l'oggetto principale del contratto).

Servizio di ristorazione universitaria presso i ristoranti universitari e servizio di bar interni, con adozione dei criteri minimi ambientali ex decreto ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 25 luglio 2011.

L'appalto ha per oggetto la gestione cumulativa dei seguenti servizi:

- servizio di ristorazione presso i ristoranti universitari;
- servizio bar interno;

secondo le modalità indicate nel Capitolato, nei relativi allegati e nell'offerta dell'Impresa presentata in sede di gara.

I servizi devono essere espletati dall'Impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione.

Le strutture interessate dal servizio di ristorazione sono ubicate sul territorio comunale di Trento, ai seguenti indirizzi:

- -Mensa "24 Maggio" in via 24 Maggio n. 15 a Trento,
- -Mensa-pizzeria "T. Gar" in via Tomaso Gar, n.18 a Trento,
- -Mensa "Mesiano" in Loc. Mesiano di Trento presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica,
- -Mensa "Povo" in via Sommarive 14 a Pantè di Povo di Trento presso il Dipartimento di Matematica e Fisica
- -Mensa "Povo 1" in via Sommarive 5 a Pantè di Povo di Trento presso Polo Scientifico e Tecnologico "Fabio Ferrari".

Le strutture interessate dal servizio di bar interno sono:

- -Bar interno-caffetteria "Povo 1" in via Sommarive n. 5 a Pantè di Povo di Trento presso il Polo Scientifico e Tecnologico "Fabio Ferrari"
- -Bar interno-caffetteria "Mesiano" in Loc. Mesiano di Trento presso la sede del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica.
- 2) Importo complessivo dell'appalto<sup>2</sup> (o dei singoli lotti), al netto degli oneri fiscali<sup>3</sup>. E' necessario tenere conto dei costi della sicurezza<sup>4</sup>. Nel caso in cui venga

<sup>2</sup> Il valore delle soglie viene aggiornato ogni due anni. L'ultimo aggiornamento è contenuto nel regolamento CE 1251/2011 che ha fissato la seguente soglia: servizi e forniture settori ordinari 200.000 Euro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per il corretto inquadramento dell'appalto misto, si veda l'art. 14 del D.Lgs. 163/2006.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per i metodi di calcolo del valore stimato dell'appalto, si veda l'art. 29 del D.Lgs 163/2006.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 86, co. 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato; quest'ultimo non può essere soggetto a ribasso d'asta. Al riguardo, si veda la Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità sui Contratti Pubblici pubblicata in G.U. n. 64 dd. 15 marzo 2008 per la predisposizione del Documento Unico Valutazione Rischi, relativamente ai rischi da interferenza, documento che è necessario compilare solo nell'ipotesi in cui vi siano interferenze. Le interferenze sono le circostanze in cui si verifica un evento rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con differenti contratti. La suddetta Determinazione precisa altresì che: 1. per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di eventuale verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui; 2. per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base

prevista la facoltà per l'amministrazione committente di disporre la proroga opzionale del contratto (alle medesime condizioni economiche ed, eventualmente, tecniche offerte dall'aggiudicatario) per un ulteriore e determinato periodo di tempo successivo alla scadenza contrattuale, bisogna individuare anche l'importo dell'appalto per il periodo eventualmente prorogato.

€ 16.236.000,00 per la durata di 36 (trentasei) mesi e per l'eventuale proroga annua per un periodo massimo complessivo di ulteriori 36 (trentasei) mesi; l'importo include € 145.000,00 per gli eventuali premi previsti all'art. 26 del Capitolato d'appalto. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero.

### 3) Modalità di affidamento:

- appalti di importo superiore alla soglia comunitaria: procedura aperta, ristretta, negoziata con pubblicazione del bando di gara;
- appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria: licitazione privata, asta pubblica, appalto-concorso.

Procedura aperta

- 4) Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria: opportunità di utilizzare eventuali riduzioni dei tempi di pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 70 del Codice contratti<sup>5</sup> per le ipotesi di:
  - pubblicazione dell'avviso di preinformazione<sup>6</sup>;
  - trasmissione dei bandi per via elettronica;
  - libero accesso diretto al Capitolato e alla documentazione complementare. NO
- 5) Luogo di esecuzione del contratto (di svolgimento del servizio o di consegna delle forniture).

  Trento
- 6) Requisiti di ammissione alla partecipazione alla gara<sup>7</sup> oltre ai requisiti di cui all'art. 80 del digs 50/2016. I requisiti di partecipazione sono: oltre ai requisiti di

d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante; mentre lo sono quelli afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si evidenzia che in caso di mancanza di differenti indicazioni da parte del Servizio di merito, il termine di pubblicazione del bando di gara si intende:

<sup>-</sup> per le procedure aperte: non inferiore ai 52 gg.;

<sup>-</sup> per le procedure ristrette e negoziate con pubblicazione del bando di gara: non inferiore a 37 gg.

Si evidenzia che se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa visione dei campioni o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, e anche qualora ritenuto opportuno per la complessità dell'offerta, nelle ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i termini per la ricezione delle offerte sono **prorogati**, rispetto ai termini minimi, **in modo adeguato** a consentire a tutti gli operatori economici interessati di poter prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'avviso di preinformazione da parte delle stazioni appaltanti costituisce onere ai fini della riduzione dei termini di ricezione delle offerte. Si vedano al riguardo gli artt. 63 e 70, co. 7 del D.Lgs. 163/2006.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> E' necessario evitare la commistione tra i requisiti di partecipazione dei concorrenti e i criteri di valutazione dell'offerta tecnica (nell'ipotesi di criterio di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa). I requisiti di partecipazione si riferiscono, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnico-professionale dei soggetti partecipanti. I criteri di valutazione dell'offerta comprendono invece la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche, ecc. dell'offerta tecnica presentata e non possono riferirsi a caratteristiche e qualità del soggetto offerente (es.: esperienza maturata in un

# ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti di capacità economico-finanziaria<sup>8</sup> e tecnico-professionale<sup>9</sup> dei soggetti partecipanti. (In

determinato settore). Si vedano al riguardo gli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006. Si evidenzia che i requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere comunque tali da rispondere ad esigenze oggettive dell'Amministrazione, dovendo risultare adeguati e comunque non eccessivi rispetto a dette esigenze e pertanto commisurati all'effettivo valore della prestazione, adeguati alla specificità del servizio appaltando ed alle speciali caratteristiche della prestazione e della struttura in cui deve svolgersi, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed imparzialità dell'azione amministrativa e nel rispetto dei principi, di derivazione comunitaria ed immanenti nell'ordinamento nazionale, di concorrenza ed apertura del mercato degli appalti pubblici.

## <sup>8</sup> Art. 41 del D.Lgs. 163/2006 Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi.

- 1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
- 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
- 3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).
- Si suggerisce di utilizzare i criteri di cui al comma 1, lettera a) e/o c), in quanto il requisito di cui alla lettera b) comporta maggiore incertezza valutativa e si suggerisce altresì di fissare, relativamente agli stessi, una soglia minima.

### <sup>9</sup> Art. 42 del D.Lgs. 163/2006 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi.

- 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità; e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto; g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; I) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante; m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
- 2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

caso di contratto misto è necessario indicare gli specifici requisiti di qualificazione e di capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture). Nel caso in cui venga prevista la facoltà per l'amministrazione committente di disporre la proroga opzionale del contratto, i requisiti di capacità economico-finanziaria<sup>10</sup> e tecnico-professionale<sup>11</sup> dei soggetti partecipanti

- 3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- 4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
- 4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

Si suggerisce utilizzare i criteri di cui al comma 1, ritenuti maggiormente pertinenti con la natura dell'appalto, fissando, relativamente agli stessi, una soglia minima.

- Art. 41 del D.Lgs. 163/2006 Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi.
- 1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
- 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
- 3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).
- Si suggerisce di utilizzare i criteri di cui al comma 1, lettera a) e/o c), in quanto il requisito di cui alla lettera b) comporta maggiore incertezza valutativa e si suggerisce altresì di fissare, relativamente agli stessi, una soglia minima.
- <sup>11</sup> Art. 42 del D.Lgs. 163/2006 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi.
- 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità; e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto; g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; i)

- dovranno essere individuati con riferimento all'importo complessivo dell'appalto comprensivo anche dell'importo dell'eventuale opzione.
- a) (art. 83, comma 1 lett. a) Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto).
- b) (art. 83, comma 1 lett. b): esecuzione negli ultimi tre anni (non anni solari) antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (per un importo complessivo, al netto degli oneri fiscali, in misura non inferiore a € 6.000.000,00 (seimilioni/00), di cui almeno un servizio di importo non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) al netto degli oneri fiscali. Per servizio/i analogo/hi a quello/i oggetto dell'appalto si intende/ono servizi diretti di ristorazione collettiva presso enti pubblici e/o privati (a titolo esemplificativo: RSA, case di riposo, strutture ospedaliere, alberghi, studentati, case per ferie). Per i mezzi di prova connessi alle certificazioni di qualità si rimanda a quanto previsto dall'allegato XVII del d.lgs. 50/2016
- c) (art. 83, comma 1 lett. c): registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o la certificazione ISO 14001 in corso di validità o equivalente sistema di gestione ambientale. La stazione appaltante accetta parimenti altre prove come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione). Per i mezzi di prova connessi alle certificazioni di qualità si rimanda a quanto previsto dall'art. 87 del d.lgs. 50/2016.
- 7) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale riferiti ai raggruppamenti temporanei di imprese, in particolare: indicazione della cumulabilità o meno dei requisiti ed eventualmente delle percentuali minime che dovranno essere possedute dalla mandataria e/o dalle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e, il requisito di capacità tecnico-professionale di cui alla lettera b) del precedente punto (servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un importo complessivo, al netto degli oneri fiscali, in misura non inferiore a € 6.000.000,00) potrà essere cumulato dal

indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; I) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante; m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

<sup>2.</sup> La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

<sup>3.</sup> Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

<sup>4.</sup> I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

<sup>4-</sup>bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

Si suggerisce utilizzare i criteri di cui al comma 1, ritenuti maggiormente pertinenti con la natura dell'appalto, fissando, relativamente agli stessi, una soglia minima.

raggruppamento, dal consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e., fermo restando che un impresa raggruppata, una consorziata o un impresa facente parte del G.e.i.e dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito relativo all'aver eseguito un servizio analogo per un importo non inferiore ad € 3.000.000,00 al netto degli oneri fiscali, non è frazionabile e dovrà essere posseduto per intero dall'impresa mandataria capogruppo o da un impresa mandante, da un'impresa facente parte dei G.e.i.e o del Consorzio.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e il requisito di capacità tecnico-professionale di cui alla lettera c) del precedente punto (sistema di gestione ambientale) dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo di Impresa, del consorzio ex art. 2602 c.c. e del G.e.i.e

8) Criterio di aggiudicazione 12;

- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art 83 del D.Lgs. 163/2007 o dell'art. 18, co. 12 della L.P. 23/90);
- criterio del prezzo più basso (ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2007 o dell'art. 18, co. 12 della L.P. 23/90).

Si suggerisce la predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta economica.

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 17 della Legge provinciale n. 2/2016.

9) Indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi<sup>13</sup>. Indicare ove possibile anche i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio<sup>14</sup>. Indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio dell'offerta economica.

Si rimanda all'allegato "Parametri e elementi di valutazione"

10)Offerta tecnica. Specificare il contenuto, le modalità di formulazione, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. (si suggerisce di evitare l'introduzione di formalismi eccessivi la cui violazione comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura). Ove possibile, si suggerisce la predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta tecnica.

Si rimanda all'allegato "Modello di presentazione dell'offerta tecnica"

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Si vedano, al riguardo gli articoli 82 e 83 del D. Lgs. 163/2006 (appalti di importo superiore alla soglia comunitaria); l'art. 18, commi 12 e 12-bis della L.P. 23/90 (appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 83, co. 4 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione fissa nel bando di gara i subcriteri e subpesi e, se non è in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, nomina esperti con il compito di redigerli.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> E' di grande importanza che, già in fase di redazione degli atti gara, venga posta estrema attenzione alla specificazione e puntualizzazione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi, prevedendo, se necessario, ulteriori sottocriteri e sottopunteggi (e, ove possibile, anche i criteri motivazionali), in modo da lasciar operare la discrezionalità tecnica della commissione, entro limiti ben definiti (nella sostanza, la commissione dovrà operare assegnando per "quel" criterio "quel" determinato punteggio).

11)Previsione o meno del sopralluogo obbligatorio e/o della presa visione di campionature e/o della consegna di prototipi e descrizione di tempi, modalità di effettuazione e nominativo del tecnico del Servizio di merito referente e recapito telefonico.

Sopralluogo obbligatorio. Le Imprese dovranno effettuare il sopralluogo nei locali previo appuntamento da concordare scrivendo alla posta certificata di Opera Universitaria: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it indicando in oggetto: "gara ristorazione: richiesta sopralluogo"

### 12) Durata del servizio o termine per la consegna della fornitura.

Ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale, il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di 36 (trentasei) mesi.

Alla scadenza del contratto e a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere annualmente prorogato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 36 (trentasei) mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'aggiudicatario.

Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Opera.

13)Possibilità, per ragioni d'urgenza, di consentire l'esecuzione del servizio o della fornitura nelle more della stipula del contratto.

NO

## 14) Modalità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato speciale Opera corrisponderà all'Impresa la differenza tra il prezzo del pasto risultante dall'esito della gara e la tariffa versata dall'utente. Per ulteriori precisazioni si rimanda al Capitolato speciale d'appalto e all'allegato G -Tariffe

15)Cauzioni (provvisoria e definitiva)<sup>15</sup> ed eventuali altre garanzie richieste, con l'indicazione dei massimali.

Cauzione provvisoria: Per la disciplina della garanzia provvisoria si applica l'art. 93 del d.lgs 50/2016

Cauzione definitiva: Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016

16) Eventuali precisazioni sul subappalto 16.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Si evidenzia che per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la previsione della cauzione provvisoria è facoltativa. Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria la cauzione provvisoria è obbligatoria, ai sensi art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

<sup>&</sup>lt;sup>16. S</sup>i fa presente che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ha chiarito che il divieto di subappalto per i contratti pubblici sottoposti alla disciplina del Codice **non** può **essere vietato**, nel rispetto della libertà delle scelte imprenditoriali dei concorrenti (Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 72 del 6 marzo 2007).

Per il calcolo dell'importo complessivo del contratto si rimanda a quanto previsto all'art. 34 del Capitolato d'appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore. Per ulteriori precisazioni si rimanda all'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto

- 17) Eventuale: indicazione del contenuto delle giustificazioni dell'offerta anomala. Ove possibile, si suggerisce la predisposizione di un modello per la formulazione delle giustificazioni dell'anomalia dell'offerta.
- 18) Evidenziazione di altre clausole contrattuali ritenute rilevanti.

FIRMA
DIRIGENTE DELL'ENTE
Dott. Paolo Fontana